

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2017, n. 1668

Approvazione degli schemi di accordo ai sensi dell'art. 15 legge 241/90 e dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del d.lgs. 214/2005, per l'affidamento delle analisi fitosanitarie per la ricerca della *Xylella fastidiosa*.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile, dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario e del Servizio Produzioni vivaistiche e controlli organismi nocivi, riferiscono quanto segue:

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e s.m.i.

Visto il D. Lgs 214/05 di recepimento della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000.

Considerato che, a seguito del ritrovamento, nell'ottobre 2013 in Puglia, della *Xylella fastidiosa*, l'Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D. lgs. 214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio e il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

Vista la Decisione di esecuzione n. 789 del 18 maggio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, recepita a livello nazionale, che ha rafforzato le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di *X. Fastidiosa*, prevedendo, tra l'altro, una demarcazione puntuale delle aree colpite dall'organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni.

Vista la decisione di esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio, in applicazione degli articoli da 4 a 6 e degli articoli da. 9 a 13 bis (della decisione 789/2015) definito "piano di emergenza" per la lotta alla *X. fastidiosa*, definendo i ruoli e le responsabilità degli "organismi" coinvolti nella gestione.

Visto il DM 735 del 18/02/2016 che definisce le aree indenni del territorio nazionale, sulla base degli aggiornamenti dei servizi fitosanitari regionali in punto di delimitazione delle aree, disponendo che "trimestralmente l'elenco delle aree indenni dall'organismo nocivo sia rivisto sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015".

Vista la decisione di esecuzione (UE) 764/2016, che ha modificato, tra l'altro, le zone delimitate di cui all'art. 4 della decisione 789/2015, disponendo che la zona infetta comprende la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II, ovvero dove applicabile, le particelle catastali (fogli) di tali comuni.

Visto il DM del 07/12/2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" (G.U. N° 25 del 31/01/2017) che ha abrogato e sostituito il DM 19/6/2015;

Vista la DDS del Servizio Agricoltura n. 16 del 10 febbraio 2017, con la quale sono state aggiornate le aree delimitate in applicazione della Decisione 2015/789/UE e s.m.i.;

Visto l'art. 53 del D. lgs. 214/2005 che dispone che le analisi fitopatologiche per gli organismi nocivi da quarantena devono essere effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici.

Preso atto che allo stato attuale la rete di laboratori non è stata creata e che, pertanto, si può operare ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d.lgs 214/2005, il quale dispone "... i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico - laboratoristiche, possono avvalersi per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato".

Vista la nota n. 0010942 del 12/05/2016, con la quale il MIPAAF, tenuto conto che il Servizio fitosanitario regionale può avvalersi di strutture esterne alla rete laboratoristica ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d. lgs. 214/2005, ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comitato Fitosanitario Nazionale nelle sedute del 30 e 31 marzo 2016, per l'utilizzo dei laboratori appartenenti all'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano (BA) e del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo.

Vista la DGR 679 del 09/05/2017 con la quale, ai sensi degli artt. 3 bis e 14 della decisione di esecuzione 789/2015 e ss.mm.i.i., è stato approvato il Piano di azione alla xylella 2017 ed è stato confermato l'affidamento delle attività di analisi ai laboratori accreditati dall'Osservatorio Fitosanitario, come di seguito indicati:

- a) Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) - per le analisi ELISA;
- b) Università del Salento — Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA) - per le analisi ELISA;
- c) Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" (CRSFA) - per le analisi ELISA;
- d) Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano CIHEAM-IAMB - per le analisi ELISA;
- e) CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP) - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - per le analisi di conferma PCR.

Preso atto che i laboratori su citati hanno partecipato e superato positivamente i diversi ring test predisposti a livello nazionale per verificare l'affidabilità e la rispondenza agli standard EPPO sulla validazione dei metodi diagnostici (PM7/98) e sull'esecuzione dei test inter-laboratori (PM 7/122).

Preso atto che i laboratori su citati sono stati accreditati dall'Osservatorio per effettuare analisi Elisa e PCR, seguendo il protocollo per le analisi di ricerca della *xylella fastidiosa* elaborato dal CNR e validato dal Comitato tecnico e dal Ministero.

Vista la DGR 939 del 13/06/2017 con la quale è stata approvata la convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito ARIF) - Ente pubblico strumentale della Regione Puglia, per l'attuazione delle attività di monitoraggio *Xylella fastidiosa*.

Preso atto che la capacità organizzativa dell'Arif consente di effettuare un prelievo di circa 2.000 campioni al giorno e che, pertanto, si rende necessario l'utilizzo di tutti i laboratori accreditati dalla Regione Puglia per l'effettuazione delle attività di analisi di laboratorio per la ricerca di *Xylella fastidiosa*.

Preso atto che i Laboratori, così come previsti nella DGR 679/2017 "Piano di azione alla xylella 2017", hanno confermato la loro disponibilità ad effettuare le analisi al prezzo unitario precedentemente concordato, garantendo economie di scala in considerazione dell'elevato numero di campioni da analizzare.

Considerato il reciproco interesse della Regione, delle Amministrazioni pubbliche su citate e del CRSFA, ad organizzare e coordinare le proprie funzioni in modo complementare e di reciproca collaborazione, finalizzate all'obiettivo pubblico comune di fornire indistintamente a favore della collettività il servizio di accertamento della sanità delle piante.

Considerato, peraltro, che le Istituzioni su menzionate hanno tra gli obiettivi statuari lo sviluppo dell'attività di ricerca fitopatologica e di individuazione di strategie eco-sostenibili di lotta obbligatoria e contenimento, e che, pertanto, il *know how* eventualmente acquisito sarà utile a livello nazionale e internazionale, per ciascuno secondo le proprie finalità istituzionali.

Accertato che gli accordi suddetti non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 50/2016.

Rilevato che:

l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie e complessive, in base alla previsione sul numero di

campioni che dovrà essere analizzato da ciascun Laboratorio, è pari ad € 1.170.000,00, come dettagliato nella successiva tabella:

Istituti accreditati	Contributo pubblico
Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) per le analisi ELISA	+ 200.000,00
Università del Salento — Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA) per le analisi ELISA	+ 200.000,00
Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Cara mia" (CRSFA)- per le analisi ELISA	+300.000,00
Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano CIHEAMIAMB - per le analisi ELISA	+200.000,00
CNR UOS Bari - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP)- Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - per le analisi di conferma con PCR	+ 270.000,00
Totale	+ 1.170.000,00

Tutto ciò premesso, si propone di:

- autorizzare la stipula di accordi, per l'effettuazione delle analisi di laboratorio con tecnica Elisa e PCR, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 53 comma 6 del d.lgs 214/2005, con i laboratori accreditati dalla Regione Puglia, come di seguito indicati:
 - a) Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE)- per le analisi ELISA;
 - b) Università del Salento — Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA) - per le analisi ELISA;
 - c) Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" (CRSFA) - per le analisi ELISA;
 - d) Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano CIHEAM-IAMB - per le analisi ELISA;
 - e) CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP) - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - per le analisi di conferma con PCR.
- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con l'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE), di cui all'Allegato 1 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie di laboratorio con tecnica Elisa, per un importo di € 200.000,00;
- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con l'Università del Salento — Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA), di cui all'Allegato 2 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie di laboratorio con tecnica Elisa per un importo di € 200.000,00;
- approvare lo schema di convenzione ex comma 6 art. 53 d. lgs. 214/05 e s.m.i. con il Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" CRSFA, di cui all'Allegato 3 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie di laboratorio con tecnica Elisa, per un importo di € 300.000,00;
- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con il CIHEAM - IAMB, di cui all'Allegato 4 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie di laboratorio con

tecnica Elisa, per un importo di € 200.000,00;

- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con il CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP) - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici — SELGE, di cui all'Allegato 5 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie di conferma con tecnica PCR, per un importo di € 270.000,00;
- autorizzare il dirigente della competente Sezione a sottoscrivere:
 - gli accordi, ai sensi dell'art. 15 legge 241/90 approvati con il presente atto, con i laboratori appartenenti alle strutture pubbliche su citate;
 - la convenzione ai sensi del comma 6 art. 53 d.lgs. 214/05 e s.m.i. con il laboratorio del Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" CRSFA".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento per una somma complessiva pari ad **€ 1.170.000,00** è garantita nell'ambito della dotazione disponibile sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2017-2019, giusta DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019, come di seguito dettagliato:

CAPITOLO DI SPESA			M.P.T.M	P.D.C.F.	Spesa 2017	Laboratori
CRA	NUMERO	DECLARATORIA				
64.07	111034	Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali"	16.1.1.4	1.4.1.2	200.000,00	Università degli studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) per le analisi ELISA
64.07	111034	Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da ' quarantena xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali"	16.1.1.4	1.4.1.2	200.000,00	Università del Salento – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA) per le analisi ELISA
64.07	111044	<i>Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la "radicazione del batterio da quarantena xylella fastidiosa. Acquisti altri servizi</i>	16.1.1.3	1.3.2.99	300.000,00	Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" - per le analisi ELISA
64.07	111039	<i>Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti al resto del mondo</i>	16.1.1.4	1.4.5.4	200.000,00	Mediterraneo di Valenzano con sede legale e operativa in Italia in Bari Via Ceglie n.9 - per le analisi ELISA
64.07	111041	<i>Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da . quarantena xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali</i>	16.1.1.4	1.4.1.1	+ 270.000,00	CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP) - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - per le analisi di conferma con PCR
Totale €					1.170.000,00	

La presente Deliberazione garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio di cui alla L.R. 41/2016 e ai comma 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017) giusta DGR 637/2017 e 679/2017.

L'Assessore relatore e proponente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4 — comma 4 della L. R. n° 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente e relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, dal Dirigente del Servizio Produzioni vivaistiche e controlli organismi nocivi e dal Direttore del Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far proprio quanto riportato in narrativa;
- autorizzare la stipula di accordi, per l'effettuazione delle analisi di laboratorio con tecnica Elisa e PCR, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 53 comma 6 del cligs 214/2005, con i laboratori accreditati dalla Regione Puglia, come di seguito indicati:
 - a) Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) - per le analisi ELISA
 - b) Università del Salento — Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA) - per le analisi ELISA;
 - c) Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" (CRSFA) - per le analisi ELISA;
 - d) Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano CIHEAM-IAMB - per le analisi ELISA;
 - e) CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP) - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - per le analisi di conferma con PCR.
- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con l'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE), di cui all'Allegato 1 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per le analisi fitosanitarie con tecnica Elisa per un importo di € 200.000,00;
- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con l'Università del Salento — Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA), di cui all'Allegato 2 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie con tecnica Elisa per un importo di € 200.000,00;
- approvare lo schema di convenzione ex comma 6 art. 53 d. lgs. 214/05 e s.rn.i. con il Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" CRSFA, di cui all'Allegato 3 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie con tecnica Elisa, per un importo di € 300.000,00;

- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con il CIHEAM - IAMB, di cui all'Allegato 4 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie di laboratorio con tecnica Elisa per un importo di € 200.000,00;
- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con il CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP) - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - di cui all'Allegato 5 alla presente delibera e parte integrante della stessa, per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie di conferma con tecnica PCR, per un importo di € 270.000,00;
- autorizzare il dirigente della competente Sezione a sottoscrivere:
 - gli accordi ai sensi dell'art. 15 legge 241/90 approvati con il presente atto, con i laboratori appartenenti alle strutture pubbliche su citate;
 - la convenzione ai sensi del comma 6 art. 53 d.lgs. 214/05 e s.m.i. con il laboratorio del Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura CRSFA "Basile Caramia".
- di autorizzare, il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario ad utilizzare i laboratori succitati, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- di incaricare il Dirigente della competente Sezione a procedere, con successivi provvedimenti, all'impegno di spesa e alla liquidazione delle somme a favore dei beneficiari, secondo quanto stabilito negli accordi e nella convenzione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. 41/2016 e ai comma 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO (ALL 1 + ALL 2 + ALL 3 + ALL 4 + ALL 5)
 DA N. 29 FOGLI

Il Dirigente di Sezione

Allegato 1

..... ACCORDO

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente p.t. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari c.f. 80017210727.

E

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) (di seguito Università), con sede legale in _____ P.IVA/C.F. _____, nella persona del legale rappresentante p.t. _____ C.F. _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in _____;

Premesso che:

la Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario, a seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal Dlgs 214/2005.

In particolare, la Regione Puglia, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013), ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo, tra l'altro, il monitoraggio sul territorio e il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della diffusione del patogeno e della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso, ha rafforzato le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di *X. Fastidiosa*.

La Commissione con successiva Decisione di Esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015, ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli artt. da 4 a 6 e degli artt. da 9 a 13 bis (decisione 789/2015) ed ha modificato i confini delle aree delimitate.

Il D.M. 735 del 18/02/2016 ha definito le aree indenni sul territorio nazionale, disponendo che le stesse siano trimestralmente aggiornate, sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015".

Il D.M. del 7 dicembre 2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. Fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" ha recepito le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015 e ss.mm.ii.



Considerato che

I soggetti del presente accordo sono pubbliche amministrazioni.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.

Un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.

L'accordo prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non integrante un corrispettivo, considerato l'interesse pubblico comune perseguito dalle parti, finalizzato a fornire indistintamente a favore della collettività il servizio di accertamento della sanità delle piante.


L'art. 53 del D. lgs. 214/2005 dispone che le analisi fitopatologiche per gli organismi nocivi da quarantena devono essere effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici.

Allo stato attuale la rete di laboratori non è stata creata, e, pertanto, si può operare ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d.lgs 214/2005, il quale dispone "*... i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico - laboratoristiche, possono avvalersi per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato*".

Il laboratorio dell'Università degli Studi di Foggia è stato accreditato dalla Regione Puglia per effettuare analisi Elisa su campioni vegetali, ed ha partecipato e superato positivamente i diversi ring test predisposti a livello nazionale, per verificare l'affidabilità e la rispondenza agli standard EPPO e ai metodi diagnostici (PM7/98) (PM 7/122) (PM7/24).

La Giunta regionale, con delibera n. _____ del _____ ha autorizzato il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a stipulare apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con l'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) - per l'effettuazione delle analisi con tecnica Elisa.

L'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE), ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, manifestando disponibilità ad effettuare attività scientifiche inerenti "Strategie di controllo integrato



contenimento di *Xylella fastidiosa* in oliveti pugliesi ed analisi epidemiologica del Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" con particolare riferimento alle analisi con tecnica elisa.

Acquisito il CUP _____ identificativo del servizio di affidamento analisi per la ricerca della *Xylella fastidiosa* di cui alla DGR _____ succitata.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
(Obiettivo)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia - Sezione Osservatorio fitosanitario e l'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE), per l'esecuzione delle attività di analisi elisa, come definite nei successivi articoli.

Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)

3.1 La Sezione Osservatorio fitosanitario, sulla base del piano di azione, si impegna a:

- ✓ garantire il coordinamento di tutte le attività inerenti la consegna dei campioni vegetali nonché quelle necessarie al raggiungimento dell'obiettivo;
- ✓ consentire all'Università sottoscrittrice l'utilizzo, per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati acquisiti in esecuzione dell'accordo;
- ✓ assicurare al laboratorio dell'Università sottoscrittrice il numero di campioni da analizzare sulla base della capacità lavorativa giornaliera espressa dal laboratorio, della distanza dai siti di prelevamento e dell'organizzazione del monitoraggio;
- ✓ mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per la collaborazione alle attività di cui alla presente convenzione;

3.2. L'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) si impegna a:

- ✓ effettuare le analisi di laboratorio con tecnica 'Enzyme-linked immunosorbent assay' (ELISA) per l'individuazione di *X. Fastidiosa*, sui campioni di materiale vegetale consegnati;
- ✓ rispettare gli standard stabiliti dal protocollo EPP0 (PM7/24 (2) "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*") e (PM7/98) (PM 7/122);
- ✓ comunicare settimanalmente alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, mediante trasmissione telematica e deposito cartaceo, l'esito delle analisi, compilando dettagliato report analitico, come da protocollo;



- ✓ comunicare tempestivamente anche ad Innovapuglia e ad Arif, mediante trasmissione telematica, l'esito delle analisi effettuate;
- ✓ assicurare e garantire, per quanto di propria pertinenza, la tracciabilità delle operazioni di laboratorio, rispettando quanto codificato nelle procedure operative standard;
- ✓ mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle suddette attività;
- ✓ cofinanziare le suddette attività, per la quota parte stabilita all'articolo che segue;
- ✓ favorire le verifiche da parte della Regione Puglia:
 - sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività nel rispetto degli obblighi assunti, garantendo la trasmissione della relativa documentazione, a seguito di semplice richiesta da parte della Regione;
 - sulle certificazioni eventualmente necessarie a garanzia del mantenimento dei requisiti e sulla congruità e conformità delle spese sostenute;
- ✓ mantenere il riserbo sui dati dei campioni vegetali e sui risultati delle analisi di laboratorio e rispettare la competenza esclusiva della Regione Puglia – Sezione Osservatorio, in materia di comunicazione e diffusione ufficiale dei risultati ottenuti.

Art. 4 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo sono quantificabili in € 220.000,00 di cui € 200.000,00 a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute ed € 20.000,00 a carico dell'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) a titolo di cofinanziamento del 10% sul contributo erogato.

Il costo unitario per ogni campione analizzato è stabilito in € 9,00 comprensivo della quota di cofinanziamento del 10% pari ad € 0,90.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie, la Sezione Osservatorio Fitosanitario può provvedere ad effettuare ulteriori impegni ad integrazione delle somme stabilite con il presente accordo, nel rispetto dei limiti stabiliti dal pareggio di bilancio.

Art. 5 (Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore dell'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE), con le modalità di seguito indicate, nel rispetto degli obblighi derivanti dal rispetto del saldo finanziario di cui alla L. 232/2016 (legge di stabilità 2017).

Il contributo previsto sarà erogato:

- ✓ 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo



- ✓ 30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno l'80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi;
- ✓ saldo del 20%, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una relazione finale dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi;

Pertanto, le somme del 30% e del 20%, rispettivamente relative al I acconto e al saldo, saranno erogate previa presentazione di rendicontazione analitica comprensiva delle seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi. Il personale impegnato nominalmente ad esclusivo carico dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, è rendicontabile per la quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo. Le spese generali potranno essere rendicontate nei limiti della quota parte sostenuta dall'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE).

La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla chiusura delle attività affidate e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 82 e ss D.lgs. n. 159/2011 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente accordo, dovranno essere restituite alla Regione Puglia.

Art. 6 (Durata)

Il presente Accordo relativo alle attività delle analisi di laboratorio dei campioni prelevati nell'attività di monitoraggio alla xylella 2017, avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della presente sottoscrizione e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di avvio del monitoraggio 2017 come stabilito nel Piano di Azione e fino alla scadenza del presente accordo.

Art. 7 (Controversie)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano necessari.



necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Il presente Accordo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Art. 9
(Oneri fiscali)

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Il presente atto è sottoposto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 1 del DPR 642/1972. Gli oneri fiscali di cui al presente articolo sono a carico dell'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE).

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari,

Regione Puglia

Il Direttore

Università degli Studi di Foggia

Il Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".



Allegato 2

ACCORDO

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente p.t. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari c.f. 80017210727.

E

Università degli Studi del Salento Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - DiSTeBA (di seguito Università), con sede legale in p.za Tancredi, 7 - Lecce-P.IVA/c.f. 80008870752, nella persona del legale rappresentante p.t. Luigi De Bellis - C.F. _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in _____;

Premesso che:

la Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario, a seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal Dlgs 214/2005.

In particolare, la Regione Puglia, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013), ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo, tra l'altro, il monitoraggio sul territorio e il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della diffusione del patogeno e della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso, ha rafforzato le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di *X. Fastidiosa*.

La Commissione con successiva Decisione di Esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015, ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli artt. da 4 a 6 e degli artt. da 9 a 13 bis (decisione 789/2015) ed ha modificato i confini delle aree delimitate.

Il D.M. 735 del 18/02/2016 ha definito le aree indenni sul territorio nazionale, disponendo che le stesse siano trimestralmente aggiornate, sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015".

Il D.M. del 7 dicembre 2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. Fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" ha recepito le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015 e ss.mm.ii.



Considerato che

I soggetti del presente accordo sono pubbliche amministrazioni.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.

Un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.

L'accordo prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non integrante un corrispettivo, considerato l'interesse pubblico comune perseguito dalle parti, finalizzato a fornire indistintamente a favore della collettività il servizio di accertamento della sanità delle piante.


L'art. 53 del D. lgs. 214/2005 dispone che le analisi fitopatologiche per gli organismi nocivi da quarantena devono essere effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici.

Allo stato attuale la rete di laboratori non è stata creata, e che, pertanto, si può operare ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d.lgs 214/2005, il quale dispone "... i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico - laboratoristiche, possono avvalersi per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato".

Il laboratorio dell'Università degli Studi del Salento è stato accreditato dalla Regione Puglia per effettuare analisi Elisa su campioni vegetali, ed ha partecipato e superato positivamente i diversi ring test predisposti a livello nazionale, per verificare l'affidabilità e la rispondenza agli standard EPP0 e ai metodi diagnostici (PM7/98) (PM 7/122) (PM7/24).

La Giunta regionale, con delibera n. _____ del _____ ha autorizzato il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a stipulare apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con l'Università degli Studi del Salento - per l'effettuazione delle analisi con tecnica Elisa.

L'Università degli Studi Del Salento, ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, manifestando la disponibilità ad effettuare attività scientifiche inerenti "Strategie di controllo integrato per il



contenimento di *Xylella fastidiosa* in oliveti pugliesi ed analisi epidemiologica del Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" con particolare riferimento alle analisi con tecnica elisa.

Acquisito il CUP _____ identificativo del servizio di affidamento analisi per la ricerca della *Xylella fastidiosa* di cui alla DGR _____ succitata.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
(Obiettivo)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia – Sezione Osservatorio fitosanitario e l'Università del Salento, per l'esecuzione delle attività di analisi elisa, come definite nei successivi articoli.


Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)

3.1 il Servizio Osservatorio fitosanitario, sulla base del piano di azione, si impegna a:

- ✓ garantire il coordinamento di tutte le attività inerenti la consegna dei campioni vegetali nonché quelle necessarie al raggiungimento dell'obiettivo;
- ✓ consentire all'Università sottoscrittrice l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi alla *X. fastidiosa* acquisiti in esecuzione dell'accordo;
- ✓ assicurare al laboratorio dell'Università sottoscrittrice il numero di campioni da analizzare sulla base della capacità lavorativa giornaliera espressa dal laboratorio, della distanza dai siti di prelevamento e dell'organizzazione del monitoraggio;
- ✓ mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per la collaborazione alle attività di cui alla presente convenzione;

3.2. L'Università degli Studi del Salento - Dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche ed ambientali, si impegna a:

- ✓ effettuare le analisi di laboratorio con tecnica 'Enzyme-linked immunosorbent assay' (ELISA) per l'individuazione di *X. Fastidiosa*, sui campioni di materiale vegetale consegnati;
- ✓ rispettare gli standard stabiliti dal protocollo EPPO (PM7/24 (2) "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*") e (PM7/98) (PM 7/122);
- ✓ comunicare settimanalmente alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, mediante trasmissione telematica e deposito cartaceo, l'esito delle analisi, compilando dettagliato report analitico, come da protocollo;
- ✓ comunicare tempestivamente anche ad Innovapuglia e ad Arif, mediante trasmissione



- telematica, l'esito delle analisi effettuate;
- ✓ assicurare e garantire, per quanto di propria pertinenza, la tracciabilità delle operazioni di laboratorio, rispettando quanto codificato nelle procedure operative standard;
 - ✓ mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle suddette attività;
 - ✓ cofinanziare le suddette attività, per la quota parte stabilita all'articolo che segue;
 - ✓ favorire le verifiche da parte della Regione Puglia:
 - sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività nel rispetto degli obblighi assunti, garantendo la trasmissione della relativa documentazione, a seguito di semplice richiesta da parte della Regione;
 - sulle certificazioni eventualmente necessarie a garanzia del mantenimento dei requisiti e sulla congruità e conformità delle spese sostenute;
 - ✓ mantenere il riserbo sui dati dei campioni vegetali e sui risultati delle analisi di laboratorio e rispettare la competenza esclusiva della Regione Puglia – Sezione Osservatorio in materia di comunicazione e diffusione ufficiale dei risultati ottenuti.

Art. 4 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo sono quantificabili in € 220.000,00 di cui € 200.000,00 a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute ed € 20.000,00 a carico dell'Università del a titolo di cofinanziamento del 10% sul contributo erogato.

Il costo unitario per ogni campione analizzato è stabilito in € 9,00 comprensivo della quota di cofinanziamento del 10% pari ad € 0,90.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.


In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie, la Sezione Osservatorio Fitosanitario può provvedere ad effettuare ulteriori impegni ad integrazione delle somme stabilite con il presente accordo, nel rispetto dei limiti stabiliti dal pareggio di bilancio.

Art. 5 (Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore dell'Università del Salento, con le modalità di seguito indicate, nel rispetto degli obblighi derivanti dal saldo finanziario di cui alla L. 232/2016 (legge di stabilità 2017).

Il contributo previsto sarà erogato:

- ✓ 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- ✓ 30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno l'80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi;



- ✓ saldo del 20%, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una relazione finale dettagliata relativa al numero di analisi effettuate ed ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi.

Pertanto, le somme del 30% e del 20%, rispettivamente relative al I acconto e al saldo, saranno erogate previa presentazione di rendicontazione analitica comprensiva delle seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi. Il personale impegnato ad esclusivo carico dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, è rendicontabile per la quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo. Le spese generali potranno essere rendicontate nei limiti della quota parte sostenuta dall'Università del Salento.

La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione dovranno essere consegnate entro 60 giorni dalla chiusura delle attività di analisi affidate e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 82 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente accordo, dovranno essere restituite alla Regione Puglia.


Art. 6 (Durata)

Il presente Accordo relativo alle attività di analisi di laboratorio dei campioni prelevati nell'attività di monitoraggio alla xylella 2017, avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della presente sottoscrizione e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di avvio del monitoraggio 2017, come stabilito nel Piano di Azione, e fino alla scadenza del presente accordo.

Art. 7 (Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni controversia presso il competente Foro di Bari.



Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Il presente Accordo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Art. 9
(Oneri fiscali)

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Il presente atto è sottoposto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 1 del DPR 642/1972. Gli oneri fiscali di cui al presente articolo sono a carico dell'Università degli Studi del Salento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, 30/09/2016

REGIONE PUGLIA

Il Direttore

Università degli studi del Salento

Il Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".



Allegato 3

Convenzione

(Art. 53 comma 6 della Legge 214/2005)

TRA

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente p.t. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari c.f. 80017210727.

E

il Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di seguito denominato "CRSFA", con sede alla Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo - P.IVA 04563060724, nella persona del Presidente pro-tempore _____ CF _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in _____;

Premesso che:

la Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario, a seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal Dlgs 214/2005.

In particolare, la Regione Puglia, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013), ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo, tra l'altro, il monitoraggio sul territorio e il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della diffusione del patogeno e della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso, ha rafforzato le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di *X. Fastidiosa*.


La Commissione con successiva Decisione di Esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015, ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli artt. da 4 a 6 e degli artt. da 9 a 13 bis (decisione 789/2015) ed ha modificato i confini delle aree delimitate.

Il D.M. 735 del 18/02/2016 ha definito le aree indenni sul territorio nazionale, disponendo che le stesse siano trimestralmente aggiornate, sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015".

Il D.M. del 7 dicembre 2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. Fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" ha recepito le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015 e ss.mm.ii.

Considerato che

L'art. 53 del D. lgs. 214/2005 dispone che le analisi fitopatologiche per gli organismi nocivi d



quarantena devono essere effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici.

Allo stato attuale la rete di laboratori non è stata creata, e che, pertanto, si può operare ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d.lgs 214/2005, il quale dispone "... i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico - laboratoristiche, possono avvalersi per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato".

Il laboratorio del "CRSFA" è stato accreditato dalla Regione Puglia per effettuare analisi Elisa su campioni vegetali, ed ha partecipato e superato positivamente i diversi ring test predisposti a livello nazionale, per verificare l'affidabilità e la rispondenza agli standard EPPO e ai metodi diagnostici (PM7/98) (PM 7/122) (PM7/24).

Il MIPAAF, con nota n. 0010942 del 12/05/2016, tenuto conto che il Servizio fitosanitario regionale può avvalersi di strutture esterne alla rete laboratoristica ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d. lgs. 214/2005, ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comitato Fitosanitario Nazionale nelle sedute del 30 e 31 marzo 2016, per l'utilizzo dei laboratori appartenenti al Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo.

La convenzione prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non integrante un corrispettivo, considerato l'interesse pubblico comune perseguito dalle parti, finalizzato a fornire indistintamente a favore della collettività il servizio di accertamento della sanità delle piante.

La Giunta regionale, con delibera n. _____ del _____ ha autorizzato il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a stipulare apposita convenzione, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Dlgs. 214/05 con il CRSFA, per l'effettuazione delle analisi con tecnica Elisa.

IL CRSFA ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipula di un accordo ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Dlgs. 214/05, manifestando disponibilità ad effettuare attività scientifiche inerenti "Strategie di controllo integrato per il contenimento di *Xylella fastidiosa* in oliveti pugliesi ed analisi epidemiologica del Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" con particolare riferimento alle analisi con tecnica elisa.

Acquisito il CUP _____ identificativo del servizio di affidamento analisi per la ricerca della *Xylella fastidiosa* di cui alla DGR _____ succitata.


si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(Obiettivo)

La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art 53 comma 6 della Legge 214/2005, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia



Osservatorio fitosanitario ed il CRSFA, per l'esecuzione delle attività di analisi elisa, come definite nei successivi articoli.

Art. 3

(Attività ed impegni reciproci)

3.1 La Sezione Osservatorio fitosanitario, sulla base del piano di azione, si impegna a:

- ✓ garantire il coordinamento di tutte le attività inerenti la consegna dei campioni vegetali nonché quelle necessarie al raggiungimento dell'obiettivo;
- ✓ consentire al CRSFA sottoscrittore l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi alla *X. fastidiosa* acquisiti in esecuzione dell'accordo;
- ✓ assicurare al laboratorio del CRSFA il numero di campioni da analizzare sulla base della capacità lavorativa giornaliera espressa dal laboratorio, della distanza dai siti di prelevamento e dell'organizzazione del monitoraggio;
- ✓ mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per la collaborazione alle attività di cui alla presente convenzione;

3.2. Il CRSFA, si impegna ad effettuare le analisi di laboratorio dei campioni di materiale vegetale e nello specifico a:

- ✓ effettuare le analisi di laboratorio con tecnica 'Enzyme-linked immunosorbent assay' (ELISA) per l'individuazione di *X. Fastidiosa*, sui campioni di materiale vegetale consegnati;
- ✓ rispettare gli standard stabiliti dal protocollo EPPO (PM7/24 (2) "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*") e (PM7/98) (PM 7/122);
- ✓ comunicare settimanalmente alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, mediante trasmissione telematica e deposito cartaceo, l'esito delle analisi, compilando dettagliato report analitico, come da protocollo;
- ✓ comunicare tempestivamente anche ad Innovapuglia e ad Arif, mediante trasmissione telematica, l'esito delle analisi effettuate;
- ✓ assicurare e garantire, per quanto di propria pertinenza, la tracciabilità delle operazioni di laboratorio, rispettando quanto codificato nelle procedure operative standard;
- ✓ mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle suddette attività;
- ✓ cofinanziare le suddette attività, per la quota parte stabilita all'articolo che segue;
- ✓ favorire le verifiche da parte della Regione Puglia:
 - sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività nel rispetto degli obblighi assunti, garantendo la trasmissione della relativa documentazione, a seguito di semplice richiesta da parte della Regione;
 - sulle certificazioni eventualmente necessarie a garanzia del mantenimento dei requisiti e sulla congruità e conformità delle spese sostenute.
- ✓ mantenere il riserbo sui dati dei campioni vegetali e sui risultati delle analisi di laboratorio e rispettare la competenza esclusiva della Regione Puglia – Sezione Osservatorio, in materia di comunicazione e diffusione ufficiale dei risultati ottenuti.

Art. 4

(Oneri finanziari)



Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo sono quantificabili in € 330.000,00 di cui € 300.000,00 a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute ed € 30.000,00 a carico del CRSFA.

Il costo unitario per ogni campione analizzato è stabilito in € 10,00 IVA inclusa, comprensivo della quota di cofinanziamento del 10%.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie, la Sezione Osservatorio Fitosanitario può provvedere ad effettuare ulteriori impegni ad integrazione delle somme stabilite con il presente accordo, nel rispetto dei limiti stabiliti dal pareggio di bilancio.

Art. 5

(Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare l'importo di cui al precedente articolo a favore del CRSFA, con le modalità di seguito indicate, nel rispetto degli obblighi derivanti dal saldo finanziario di cui alla L. 232/2016 (legge di stabilità 2017).

Il contributo previsto sarà erogato:

- ✓ 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e su presentazione di regolare fattura;
- ✓ 30% a titolo di acconto, su presentazione di regolare fattura corredata da una relazione intermedia dettagliata relativa al numero di analisi effettuate ed ai relativi risultati;
- ✓ saldo del 20%, su presentazione di regolare fattura corredata da relazione finale dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati.

La relazione finale relativa alle attività svolte, dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla chiusura delle attività di analisi affidate e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 82 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Art. 6

(Durata)

La presente Convenzione, relativa alle attività analisi di laboratorio dei campioni prelevati nell'attività di monitoraggio alla xylella 2017, avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della presente sottoscrizione e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.



Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di avvio del monitoraggio 2017, come stabilito nel Piano di Azione, e fino alla scadenza del presente accordo.

Art. 7
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

La presente convenzione garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Art. 9
(Oneri fiscali)

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Il presente atto è sottoposto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 1 del DPR 642/1972. Gli oneri fiscali di cui al presente articolo sono a carico del CRSFA.

Letto, approvato e sottoscritto.
Bari,

REGIONE PUGLIA
Il Direttore

CRSFA
Il Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".



Allegato 4

ACCORDO

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente p.t. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari c.f. 80017210727.

E

Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano CIHEAM-IAMB, di seguito (CIHEAM-IAMB), con sede legale in _____ P.IVA/C.F. 80008870752, nella persona del legale rappresentante p.t. _____ C.F. _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in _____

Premesso che:

la Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario, a seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal Dlgs 214/2005.

In particolare, la Regione Puglia, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013), ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo, tra l'altro, il monitoraggio sul territorio e il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della diffusione del patogeno e della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso, ha rafforzato le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di *X. Fastidiosa*.

La Commissione con successiva Decisione di Esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015, ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli artt. da 4 a 6 e degli artt. da 9 a 13 bis (decisione 789/2015) ed ha modificato i confini delle aree delimitate.

Il D.M. 735 del 18/02/2016 ha definito le aree indenni sul territorio nazionale, disponendo che le stesse siano trimestralmente aggiornate, sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015".

Il D.M. del 7 dicembre 2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. Fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana, ha recepito le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015 e ss.mm.ii.

Considerato che

1



I soggetti del presente accordo sono organismi di diritto pubblico.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.

Un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.

L'accordo prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non integrante un corrispettivo, considerato l'interesse pubblico comune perseguito dalle parti, finalizzato a fornire indistintamente a favore della collettività il servizio di accertamento della sanità delle piante.

L'art. 53 del D. lgs. 214/2005 dispone che le analisi fitopatologiche per gli organismi nocivi da quarantena devono essere effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici.

Allo stato attuale la rete di laboratori non è stata creata, e che, pertanto, si può operare ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d.lgs 214/2005, il quale dispone "... i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico - laboratoristiche, possono avvalersi per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato".

Il laboratorio del CIHEAM-IAMB è stato accreditato dalla Regione Puglia per effettuare analisi Elisa su campioni vegetali, ed ha partecipato e superato positivamente i diversi ring test predisposti a livello nazionale, per verificare l'affidabilità e la rispondenza agli standard EPPO e ai metodi diagnostici (PM7/98) (PM 7/122) (PM7/24).

Il MIPAAF, con nota n. 0010942 del 12/05/2016, tenuto conto che il Servizio fitosanitario regionale può avvalersi di strutture esterne alla rete laboratoristica ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d. lgs. 214/2005, ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comitato Fitosanitario Nazionale nelle sedute del 30 e 31 marzo 2016, per l'utilizzo dei laboratori appartenenti all'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano (BA) e del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo.

La Giunta regionale, con delibera n. _____ del _____ ha autorizzato il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a stipulare apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con il CIHEAM-IAMB - per l'effettuazione delle analisi con tecnica Elisa.



L'istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano CIHEAM-IAMB, ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, manifestando disponibilità ad effettuare attività scientifiche inerenti "Strategie di controllo integrato per il contenimento di *Xylella fastidiosa* in oliveti pugliesi ed analisi epidemiologica del Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" con particolare riferimento alle analisi con tecnica elisa.

Acquisito il CUP _____ identificativo del servizio di affidamento analisi per la ricerca della *Xylella fastidiosa* di cui alla DGR _____ succitata.

si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1
(Premessa)**

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2
(Obiettivo)**

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia – Sezione Osservatorio fitosanitario e CIHEAM-IAMB, per l'esecuzione delle attività di analisi con tecnica Elisa, come definite nei successivi articoli.

**Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)**

3.1 il Servizio Osservatorio fitosanitario, sulla base del piano di azione, si impegna a:

- ✓ garantire il coordinamento di tutte le attività inerenti la consegna dei campioni vegetali nonché quelle necessarie al raggiungimento dell'obiettivo;
- ✓ consentire al CIHEAM-IAMB l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi alla *X. fastidiosa* acquisiti in esecuzione dell'accordo;
- ✓ assicurare al laboratorio del CIHEAM-IAMB il numero di campioni da analizzare sulla base della capacità lavorativa giornaliera espressa dal laboratorio, della distanza dai siti di prelevamento e dell'organizzazione del monitoraggio;
- ✓ mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per la collaborazione alle attività di cui alla presente convenzione;

3.2. Il CIHEAM-IAMB, si impegna a:

- ✓ effettuare le analisi di laboratorio con tecnica 'Enzyme-linked immunosorbent assay' (ELISA) per l'individuazione di *X. Fastidiosa*, sui campioni di materiale vegetale consegnati;
- ✓ rispettare gli standard stabiliti dal protocollo EPPO (PM7/24 (2) "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*") e (PM7/98) (PM 7/122);
- ✓ comunicare settimanalmente alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, mediante trasmissione telematica e deposito cartaceo, l'esito delle analisi, compilando dettagliato report analitico, come da protocollo;
- ✓ comunicare tempestivamente anche ad Innovapuglia e ad Arif, mediante trasmissione telematica, l'esito delle analisi effettuate;



- ✓ assicurare e garantire, per quanto di propria pertinenza, la tracciabilità delle operazioni di laboratorio, rispettando quanto codificato nelle procedure operative standard;
- ✓ mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle attività;
- ✓ cofinanziare le suddette attività, per la quota parte stabilita all'articolo che segue;
- ✓ favorire le verifiche da parte della Regione Puglia:
 - sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività nel rispetto degli obblighi assunti, garantendo la trasmissione della relativa documentazione, a seguito di semplice richiesta da parte della Regione;
 - sulle certificazioni eventualmente necessarie a garanzia del mantenimento dei requisiti e sulla congruità e conformità delle spese sostenute;
- ✓ mantenere il riserbo sui dati dei campioni vegetali e sui risultati delle analisi di laboratorio e rispettare la competenza esclusiva della Regione Puglia – Sezione Osservatorio in materia di comunicazione e diffusione ufficiale dei risultati ottenuti.

Art. 4

(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo sono quantificabili in € 220.000,00 di cui € 200.000,00 a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute ed € 20.000,00 a carico del CIHEAM-IAMB a titolo di cofinanziamento del 10% sul contributo erogato.

Il costo unitario per ogni campione analizzato è stabilito in € 9,00 comprensivo della quota di cofinanziamento del 10% pari ad € 0,90.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie, la Sezione Osservatorio Fitosanitario può provvedere ad effettuare ulteriori impegni ad integrazione delle somme stabilite con il presente accordo, nel rispetto dei limiti stabiliti dal pareggio di bilancio.


Art. 5

(Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore del CIHEAM-IAMB con le modalità di seguito indicate, nel rispetto degli obblighi derivanti dal rispetto del saldo finanziario di cui alla L. 232/2016 (legge di stabilità 2017).

Il contributo previsto sarà erogato:

- ✓ 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- ✓ 30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno l'80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale e materiali di consumo attinente alle attività di analisi;
- ✓ saldo del 20% previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una relazione finale dettagliata relativa al numero di analisi effettuate.



e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi. Pertanto, le somme del 30% e del 20%, rispettivamente relative al I acconto e al saldo, saranno erogate previa presentazione di rendicontazione analitica comprensiva delle seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi. Il personale impegnato nominalmente ad esclusivo carico dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, è rendicontabile per la quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo. Le spese generali possono essere rendicontate nei limiti della quota parte sostenuta dal CIHEAM-IAMB.

La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla chiusura delle attività affidate e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 82 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente accordo, dovranno essere restituite alla Regione Puglia.

Art. 6 (Durata)

Il presente Accordo relativo alle analisi di laboratorio dei campioni prelevati nell'attività di monitoraggio alla xylella 2017, avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della presente sottoscrizione e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di avvio del monitoraggio 2017, come stabilito nel Piano di Azione, e fino alla scadenza del presente accordo.

Art. 7 (Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.



Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Il presente Accordo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Art. 9
(Oneri fiscali)

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Il presente atto è sottoposto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 1 del DPR 642/1972. Gli oneri fiscali di cui al presente articolo sono a carico del CIHEAM-IAMB.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, 30/09/2016


REGIONE PUGLIA

Il Direttore

CIHEAM-IAMB

Il Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".



Allegato 5

ACCORDO

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente p.t. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari c.f. 80017210727.

E

CNR Bari - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante, Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - (di seguito CNR Bari), C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006 – con sede alla Via Amendola n. 165/A nella persona del legale rappresentante p.t. _____ - C.F. _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in _____;

Premesso che:

la Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario, a seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal Dlgs 214/2005.


In particolare, la Regione Puglia con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013), ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo, tra l'altro, il monitoraggio sul territorio e il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della diffusione del patogeno e della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso, ha rafforzato le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di *X. Fastidiosa*.

La Commissione con successiva Decisione di Esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015, ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli artt. da 4 a 6 e degli artt. da 9 a 13 bis (decisione 789/2015) ed ha modificato i confini delle aree delimitate.

Il D.M. 735 del 18/02/2016 ha definito le aree indenni sul territorio nazionale, disponendo che le stesse siano trimestralmente aggiornate, sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015".

Il D.M. del 7 dicembre 2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. Fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana".



recepito le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015 e ss.mm.ii.

Considerato che

I soggetti del presente accordo sono pubbliche amministrazioni.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.

Un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.

L'accordo prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non integrante un corrispettivo, considerato l'interesse pubblico comune perseguito dalle parti, finalizzato a fornire indistintamente a favore della collettività il servizio di accertamento della sanità delle piante.

L'art. 53 del D. lgs. 214/2005 dispone che le analisi fitopatologiche per gli organismi nocivi da quarantena devono essere effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici.

Allo stato attuale la rete di laboratori non è stata creata, e che, pertanto, si può operare ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d.lgs 214/2005, il quale dispone "... *i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico - laboratoristiche, possono avvalersi per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato*".

Il laboratorio del CNR è stato accreditato dalla Regione Puglia per effettuare analisi PCR su campioni vegetali, secondo il protocollo tecnico-scientifico elaborato dallo stesso CNR e validato dal Comitato Tecnico e dal Ministero; peraltro ha partecipato e superato positivamente i diversi ring test predisposti a livello nazionale, per verificare l'affidabilità e la rispondenza agli standard EPPO e ai metodi diagnostici (PM7/98) (PM 7/122) (PM7/24).

La Giunta regionale, con delibera n. _____ del _____ ha autorizzato il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a stipulare apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con il CNR Bari - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante, per l'effettuazione delle analisi di conferma, con tecnica PCR.



Il CNR – di Bari ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, manifestando disponibilità ad effettuare attività scientifiche inerenti "Strategie di controllo integrato per il contenimento di *Xylella fastidiosa* in oliveti pugliesi ed analisi epidemiologica del Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" con particolare riferimento alle analisi di conferma con metodo PCR.

Acquisito il CUP _____ identificativo del servizio di affidamento analisi per la ricerca della *Xylella fastidiosa* di cui alla DGR _____ succitata.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
(Obiettivo)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia - Sezione Osservatorio fitosanitario e il CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Bari, per l'esecuzione delle attività di analisi, come definite nei successivi articoli.


Art. 3
(Attività e impegni reciproci)

3.1 La Sezione Osservatorio Fitosanitario, sulla base del piano di azione 2017, si impegna a:

- ✓ garantire il coordinamento delle attività inerenti la consegna dei campioni vegetali nonché quelle necessarie al raggiungimento dell'obiettivo;
- ✓ consentire al CNR di Bari l'utilizzo, per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi alla *X. Fastidiosa*, acquisiti in esecuzione dell'accordo;
- ✓ mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per la collaborazione alle attività di cui alla presente convenzione;

3.2. Il CNR Bari Istituto per la Protezione sostenibile delle piante, Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE, si impegna ad effettuare le analisi di laboratorio sui campioni di materiale vegetale e nello specifico a:

- ✓ effettuare le analisi di conferma mediante metodo PCR rispettando gli standard stabiliti dal protocollo Eppo - PM7/24 "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*" (PM7/98) (PM 7/122) e dal protocollo tecnico-scientifico validato dal Comitato Tecnico e dal Ministero;
- ✓ comunicare settimanalmente alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, mediante trasmissione telematica e deposito cartaceo, l'esito delle analisi, compilando dettagliato report analitico come da protocollo;
- ✓ comunicare tempestivamente anche ad Innovapuglia e ad Arif, mediante trasmissione telematica, l'esito delle analisi effettuate;



- ✓ assicurare e garantire, per quanto di propria pertinenza, la tracciabilità delle operazioni di laboratorio, rispettando quanto codificato nelle procedure operative standard;
- ✓ mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle suddette attività;
- ✓ cofinanziare le suddette attività, per la quota parte stabilita all'articolo che segue;
- ✓ favorire le verifiche da parte della Regione Puglia:
 - sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività nel rispetto degli obblighi assunti, garantendo la trasmissione della relativa documentazione, a seguito di semplice richiesta da parte della Regione;
 - sulle certificazioni eventualmente necessarie a garanzia del mantenimento dei requisiti e sulla congruità e conformità delle spese sostenute;
- ✓ mantenere il riserbo sui dati dei campioni vegetali e sui risultati delle analisi di laboratorio e rispettare la competenza esclusiva della Regione Puglia – Sezione Osservatorio in materia di comunicazione e diffusione ufficiale dei risultati ottenuti.

Art. 4 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo sono quantificabili in € 297.000,00 di cui € 270.000,00 a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute ed € 27.000,00 a carico del CNR a titolo di cofinanziamento del 10% sul contributo erogato.

Il costo unitario per ogni campione analizzato è stabilito in € 27,00 comprensivo della quota di cofinanziamento del 10% pari ad € 2,70.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie, la Sezione Osservatorio Fitosanitario può provvedere ad effettuare ulteriori impegni ad integrazione delle somme stabilite con il presente accordo, nel rispetto dei limiti stabiliti dal pareggio di bilancio.

Art. 5 (Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore del CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante, Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE di Bari, con le modalità di seguito indicate:

- ✓ 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- ✓ 30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica per una spesa pari all'80% di quella erogata a titolo di anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinenti alle attività di analisi;



- ✓ saldo del 20% previa rendicontazione analitica dei costi sostenuti e su presentazione di una relazione finale dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi;

Pertanto, le somme del 30% e del 20%, rispettivamente relative al I acconto e al saldo, saranno erogate previa presentazione di rendicontazione analitica comprensiva delle seguenti voci di spesa: personale e materiale di consumo attinente alle attività di analisi. Il personale impegnato nominalmente ad esclusivo carico dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, è rendicontabile per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo. Le spese generali potranno essere rendicontate nei limiti della quota parte sostenuta dal CNR di Bari.

La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla chiusura delle attività affidate e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 82 e ss. del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e s.m.i. e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente accordo, dovranno essere restituite alla Regione Puglia.

Art. 6 (Durata)

Il presente Accordo relativo alle di analisi di laboratorio con tecnica PCR, dei campioni prelevati nell'attività di monitoraggio alla xylella 2017, avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della presente sottoscrizione e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di avvio del monitoraggio 2017, come stabilito nel Piano di Azione e fino alla scadenza del presente accordo.

Art. 7 (Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali



di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività di cui al presente accordo e la Regione Puglia.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Il presente Accordo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Art. 9
(Oneri fiscali)

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Il presente atto è sottoposto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 1 del DPR 642/1972. Gli oneri fiscali di cui al presente articolo sono a carico CNR Bari Istituto per la Protezione sostenibile delle piante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, _____

REGIONE PUGLIA

Il Dirigente

CNR di Bari

Il Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano la forma 2702 2704 c.c. e l'art. 2 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice amministrazione digitale".

